

CITTÀ DI RICCIA

(Provincia di Campobasso)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 Del 20-07-2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE IMU - ALIQUOTE, DETRAZIONI, RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2015

L'anno duemilaquindici questo giorno venti del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala consiliare del Comune di Riccia, in Via B. Zaburri n. 3, a seguito d'invito diramato dal Presidente in data n° di prot. e notificato ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Presiede la seduta il Dr. FANELLI MICAELA in qualità di Sindaco

All'appello nominale risultano:

FANELLI MICAELA	P	MIGNOGNA MARIAROSARIA	A
REALE GIADA	P	URSILLO PASQUALE	P
MORRONE DAVIDE	A	DI CRISCIO GAETANO	P
FANELLI GIUSEPPINA	A	SCIANDRA DOMENICO	A
SANTORIELLO ANTONIO ENRICO	P	ZINGARELLI GIUSEPPE	P
MANCINI CARMINA	P	MOFFA PAOLO	P
DI CRISCIO UGO	A		

Presenti n. 8 assenti n. 5.

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.DARIO CICCARELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

RILEVATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale, ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

EVIDENZIATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in

luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

ACCERTATO che le stime connesse alla perdita di gettito sulla prima casa ammontano a €. 165.584,44 sull'aliquota di base;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO l'art. 10, comma 4, lettera b), della Legge n. 64/2013, il quale ha sostituito l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011: *“«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per*

l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

DATO ATTO che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) una sola abitazione posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE**, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, purché la casa non sia locata ovvero concessa in comodato d'uso (D. L. n. 47/2014);
 - 3) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale di cui l'imposta municipale propria fa parte, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 19/05/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 26/09/2015;

RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, purché la casa non sia locata ovvero concessa in comodato d'uso;
- una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, per valori corrispondenti a 500 euro di rendita, da intendersi come franchigia;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille;

c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

RITENUTO pertanto di approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Altri immobili	8,9 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

RAVVISATA l'esigenza di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015 con il quale si è disposto di differire ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario e tributi, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare per l'anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Altri immobili	8,9 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 3) di stimare:
 - in € 482.103,96 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
 - in € 274.720,65 la decurtazione del gettito IMU per il Fondo di solidarietà comunale in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012

- 4) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Con separata votazione, palese, favorevole, resa all'unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. FANELLI MICAELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.DARIO CICCARELLI

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' TECNICA ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. n.267/2000.

RICCIA, 20-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ZINGARELLI MARIA STELLA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' CONTABILE ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. n.267/2000.

RICCIA, 20-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ZINGARELLI MARIA STELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dopo il 10° giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. n. 267/2000.

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000)

RICCIA, 06-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.DARIO CICCARELLI

Copia conforme in carta libera ad uso amministrativo

RICCIA, 06-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.DARIO
CICCARELLI